



Provincia di Venezia

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA

Determinazione N. 1651 / 2013

Responsabile del procedimento: NARDO ALBERTO

Oggetto: AUTORIZZAZIONE DEFINITIVA ALL'INTERRAMENTO, SPOSTAMENTO ED ESERCIZIO DI TRATTI DI LINEA MT 20000V COMPRESI TRA PTP CALLESELLA VERSO CABINE VIA SOLE E TRE PONTI, IN LOCALITA' SANT'ANGELO IN COMUNE DI SANTA MARIA DI SALA. DITTA: ENEL - PRATICA N. 1391ME

Il dirigente

Vista la domanda n. 1391ME del 06.03.2013 acquisita al prot. prov. 26644/13 corredata dal piano tecnico delle opere relative, con la quale ENEL Distribuzione Spa - Divisione Infrastrutture e Reti - Macro Area Territoriale Nord Est ha chiesto l'autorizzazione all'interramento, spostamento ed esercizio di tratti di linea MT 20000V compresi tra PTP Callesella verso cabine Via Sole e Tre Ponti, in località Sant'Angelo in comune di Santa Maria di Sala;

visti:

- il T.U. di Legge 11.12.1933, n. 1775 sulle disposizioni di legge sulle Acque e sugli Impianti Elettrici;
- la L. 06.12.1962, n. 1643 di Istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche e successive norme delegate di attuazione;
- la L. 28.06.1986, n. 339, recante le "Nuove norme per la disciplina della costruzione e dell'esercizio di linee elettriche aeree esterne";
- la L. 22.07.1975, n. 382 "Norme sull'ordinamento regionale e sulla organizzazione della pubblica amministrazione" e il D.P.R. 24.07.1977, n. 616 "Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382";
- la L. 28.06.1986, n. 339, recante le "Nuove norme per la disciplina della costruzione e dell'esercizio di linee elettriche aeree esterne";
- il D.M. in data 21.03.1988 "Approvazione delle norme tecniche per la progettazione, l'esecuzione e l'esercizio delle linee elettriche aeree esterne" e ss.mm.ii.;
- il D.P.C.M. 08.07.2003 "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti";
- il D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio";
- il Decreto 29 maggio 2008 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (S.O. n.160 alla G.U. n. 156 del 05.07.2008) "Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti";
- la L.R. 06.09.1991, n. 24 "Norme in materia di opere concernenti linee e impianti elettrici sino a

- 150.000 volt”;
- la L.R. 30.06.1993, n. 27 “Prevenzione dei danni derivanti dai campi elettromagnetici generati da elettrodotti” e ss.mm.ii.;
 - la L.R. 13.04.2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112”;
 - la L.R. 13.09.2001, n. 27 “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa – collegato alla legge finanziaria 2001”;
 - il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, in particolare l’art. 107 che definisce le funzioni della dirigenza;
 - il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi della Provincia, in particolare l’art. 24 che prevede il ruolo e le funzioni dei dirigenti;

considerato:

- i. che l’istante, con dichiarazione in data 04.06.2013, si è obbligato ad accettare le condizioni imposte nei Nulla-Osta e consensi rilasciati dagli Enti interessati ai sensi dell’art. 120 del T.U. 1775/1933 e dell’art. 8 della L.R. 06.09.1991, n. 24;
- ii. che la domanda è regolarmente documentata;
- iii. che il Ministero dello Sviluppo Economico dipartimento per le Comunicazioni - sede di Mestre (VE) con lettera in data 08.04.2013, prot. n. ITV/III/6192/15636/SCG, acquisita al prot. prov. 37253/13, ha rilasciato il proprio consenso alla costruzione degli impianti descritti in oggetto con prescrizioni;
- iv. che gli impianti dovranno comunque essere realizzati secondo la normativa vigente ed in particolare nel rispetto del D.P.C.M. 08.07.2003;

rilevato che le opere da realizzare ricadono all’interno dell’Agro Centuriato di Padova, ambito tutelato ai sensi dell’art. 142, c.1, lett. m) del D.Lgs. 42/2004;

preso atto:

- i. della determina dirigenziale della Provincia di Venezia n. 1441/2013 del 28.05.2013, prot. prov. 48160/13, con cui è stata rilasciata l’autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs. 42/2004, per i lavori di interrimento e spostamento di tratti di linea aerea MT 20000V compresi tra PTP Callesella verso cabine Via Sole e Tre Ponti in località Sant’Angelo e che, tale autorizzazione è efficace per un periodo di cinque anni dalla data del suo rilascio;
- ii. della “Dichiarazione di non necessità della procedura di Valutazione d’Incidenza Ambientale ai sensi della D.G.R. 3173 del 10 ottobre 2006”, datata 04.06.2013, a firma dell’ing. Gianluigi Trento;
- iii. della determina dirigenziale della Provincia di Venezia n. 1504/2012 del 22.05.2012, prot. prov. 45417/12, di adozione degli “Indirizzi operativi per l’ottimizzazione del procedimento amministrativo inerente le autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di elettrodotti avente tensione nominale non superiore a 150 kV”, con la quale all’allegato sub A), punto 2. si individuano le tipologie di istanze, ai sensi della L.R. 24/1991, per le quali non è più necessaria la valutazione del Comitato Tecnico Provinciale;

considerato che l’istanza in oggetto rientra nella fattispecie prevista al punto 2. dell’allegato sub A) della determina n. 1504/2012 del 22.05.2012;

vista l’istruttoria tecnica redatta dal collaboratore all’istruttoria arch. Anna Chiara Zilio del Servizio pianificazione territoriale e urbanistica in data 07.06.2013 e che questa esprime “parere favorevole all’intervento in oggetto, in ottemperanza alle prescrizioni contenute nei pareri e nulla osta acquisiti”;

determina

1. di autorizzare ENEL Distribuzione Spa - Divisione Infrastrutture e Reti - Macro Area Territoriale Nord Est ad interrare, spostare ed esercire tratti di linea MT 20000V compresi tra PTP Callesella verso cabine Via Sole e Tre Ponti, in località Sant'Angelo in comune di Santa Maria di Sala, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:
 - a) gli impianti dovranno risultare costruiti secondo le modalità tecniche previste nel progetto allegato all'istanza sopra indicata nonché in conformità a quanto previsto dalla L. 28.06.1986, n. 339, dal D.M. 21.03.1988, dal D.M. 16.01.1991 e in particolare nel rispetto degli obiettivi di qualità stabiliti dal D.P.C.M. 08.07.2003;
 - b) l'autorizzazione s'intende accordata salvi i diritti di terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di impianti di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, nonché delle speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni e degli Enti interessati, ai sensi dell'art. 120 del citato T.U. 11.12.1933, n. 1775 e dell'art. 8 della L.R. 06.09.1991, n. 24. In conseguenza il richiedente viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti di terzi e gli eventuali danni causati dalla costruzione o dall'esercizio delle linee elettriche, sollevando la Provincia da qualsiasi pretesa o molestia da parte di terzi che si ritenessero danneggiati;
 - c) il richiedente resta obbligato ad eseguire, anche durante l'esercizio degli impianti tutte quelle opere nuove o modifiche che a norma di legge fossero prescritte per la tutela dei pubblici o privati interessi, entro i termini che saranno all'uopo stabiliti;
 - d) tutte le spese inerenti la presente autorizzazione sono a carico dell'ENEL Distribuzione Spa - Divisione Infrastrutture e Reti - Macro Area Territoriale Nord Est;
 - e) ENEL Distribuzione Spa - Divisione Infrastrutture e Reti - Macro Area Territoriale Nord Est dovrà provvedere tempestivamente a notiziarne tutti gli interessati come individuabili ai fini della comunicazione di cui all'art. 7 della Legge 241/1990;
 - f) in caso di demolizioni i sostegni e gli impianti delle eventuali linee da demolire dovranno essere conferiti in idonea discarica;
2. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR per il Veneto nel termine di 60 giorni, ovvero alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notifica del provvedimento medesimo.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento

IL DIRIGENTE
DANILO GEROTTO

atto firmato digitalmente